Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Commissione Terzo Settore e Non Profit

La riforma del Terzo settore

Le novità sul Codice del Terzo settore e sull'Impresa sociale

Convegno di formazione Professionale continua

Roma, 11 ottobre 2017

L'impresa sociale: attività d'impresa e assenza dello scopo di lucro

Antonietta Cosentino

Prof. Aggregato di Economia Aziendale e di Economia delle Aziende Non Profit

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

L’impresa sociale – un ossimoro per configurare un nuovo modello d’impresa

L’impresa sociale è un’organizzazione privata che mediante lo svolgimento di un’attività economica organizzata e sistematica (professionale) realizza finalità di interesse generale

Attività economica o d'impresa

- Secondo l'art. 2082 del **codice civile**, "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi"
- Attività economica: attività finalizzata alla realizzazione di un utile (lucro oggettivo e soggettivo, tornaconto personale)
- Attività d'impresa: produzione e scambio di beni e servizi

Attività d'impresa e scopo di lucro

- **L'attività d'impresa** è l'attività di produzione di beni e servizi destinati ad essere scambiati sul mercato in vista del profitto (lucro oggettivo)
- **Lo scopo di lucro** riguarda la finalità perseguita dall'impresa, finalità che si realizza (almeno in parte) con la distribuzione degli utili realizzati (lucro soggettivo)

Può coniugarsi la finalità sociale con lo scopo di lucro?

SÌ

È possibile configurare modelli di impresa ibridi che abbiano caratteristiche dell'impresa market oriented e dell'ente filantropico?

SÌ

L'impresa sociale può conseguire un profitto?

SÌ ➡

- L'impresa sociale colloca la produzione sul mercato previo pagamento di un prezzo
- È possibile che si generi un'eccedenza dei ricavi sui costi (lucro oggettivo)

L'impresa sociale può distribuire il profitto?

NO ➡

- La distibuzione di utili e avanzi di gestione è ammessa (lucro soggettivo) ma entro limiti stringenti

Quale nozione di profitto?

- Non esiste un’unica definizione di profitto
- Il legislatore oggi riconosce la differenza tra utile e profitto inteso come eccedenza rispetto alla congrua remunurazione del capitale
- Il legislatore delegato compie un passo avanti rispetto al passato ammettendo la (parziale) distribuzione di utili e avanzi di gestione

L'impresa sociale ante riforma

- **Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155**: Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 **ABROGATO**

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che:

✓esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale,

✓svolgono un'attività diretta a realizzare finalità di interesse generale,

✓posseggono determinati requisiti

- ❖assenza dello scopo di lucro
- ❖settori di operatitività
- ❖imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.

L'impresa sociale oggi – la Riforma

- **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112:** Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati (esclusi quelli indicati all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017), inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che:

✓esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa

- ❖ di interesse generale,
- ❖ senza scopo di lucro
- ❖ per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

✓adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Qual è la vera novità della Riforma del Terzo Settore?

La novità è contenuta nell'art. 1 della Legge delega che riconosce a tutti gli enti del terzo settore il perseguimento delle finalità di interesse generale (civiche, solidaristiche, di utilità sociale).

Tali finalità possono essere realizzate mediante:

- Azione volontaria e gratuita (volontariato)
- Mutualità (associazionismo)
- Produzione e scambio di beni e servizi (cooperativa/impresa sociale)

RILEVANZA DELLA FINALITÀ

Attività d'impresa di interesse generale – art. 2 D.Lgs. 112/2017

- Attività d'impresa di interesse generale
  - per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- I settori di attività sono tassativamente indicati
- L'elenco può essere aggiornato dal DPCM
- L'attività deve essere svolta in via stabile e principale
  - ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale

- L'attività è di interesse generale se svolta a favore di:
  - Lavoratori svantaggiati (Regolamento UE)
  - Persone svantaggiate, disabili, rifugiati politici, senza fissa dimora

Assenza dello scopo di lucro come elemento fondante Art. 3, commi 1 e 2 D.Lgs. 112/2017

- L'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio
- è vietata la distribuzione indiretta di utili:
  a) ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi superiori a quelli ragionevoli
  b) ai lavoratori subordinati o autonomi (se superiore al 40% di quanto stabilito dai CCNL)
  c) ai possessori (diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati) di strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, di remunerazioni superiori al 2% rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi
  d) acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al loro valore normale
  e) cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato
  f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi superiori del 4% rispetto al tasso annuo di riferimento

Assenza dello scopo di lucro e distribuzione degli utili

Art. 3, comma 3 D.Lgs. 112/2017

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite pregresse:

a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile,

- ✓ ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi
- ✓ alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi (ultima emissione 0,70%), aumentato del 2,5% rispetto al capitale effettivamente versato;

b) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Quali effetti possiamo aspettarci dalla parziale rimozione del divieto?

- Aumento di capitale proprio conferito da soggetti interessati a sostenere l'impresa sociale senza rinunciare interamente al rendimento
- Aumento e differenziazione dei sottoscrittori (non più solo "imprenditori illuminati" ma anche risparmiatori e investitori etici)

Questi effetti saranno potenziati dalle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 112/2017 per i conferimenti

Le agevolazioni fiscali sui conferimenti di capitale sociale – comma 3 art. 18 D.Lgs. 112/2017

Per gli investimenti effettuati in capitale sociale di imprese sociali e agli atti di dotazione in favore di fondazioni con qualifica di imprese sociali

- che abbiano acquisito la qualifica dopo l'entrata in vigore del decreto
- che siano costituita da non più di 36 mesi dalla medesima data fisiche

è prevista

- **per le persone fisiche** la detrazione fiscale, per 3 periodi di imposta, del 30% del capitale sociale investito in un'impresa sociale. L'investimento massimo detraibile:
  - non può eccedere in ciascun periodo di imposta 1.000.000 di euro
  - deve essere mantenuto per almeno 3 anni

Le agevolazioni fiscali sui conferimenti di capitale sociale – comma 3 art. 18 D.Lgs. 112/2017 (segue)

Per gli investimenti effettuati in capitale sociale di imprese sociali e agli atti di dotazione in favore di fondazioni con qualifica di imprese sociali

- che abbiano acquisito la qualifica dopo l'entrata in vigore del decreto
- che siano costituita da non più di 36 mesi dalla medesima data fisiche

è prevista

- **per le persone giuridiche** la deducibilità dal reddito, per 3 periodi di imposta, di un importo pari al 30% del capitale sociale investito in un'impresa sociale. L'investimento massimo detraibile:
  - non può eccedere in ciascun periodo di imposta 1.800.000 di euro
  - deve essere mantenuto per almeno 3 anni

Le agevolazioni fiscali sugli utili ritenuti – comma 1 e 2 art. 18 D.Lgs. 112/2017

- Gli utili e gli avanzi di gestione non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se:
  - ✓ **destinati ad apposita riserva indivisibile** (in sospensione d'imposta) in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti,
    - allo svolgimento dell'attività statutaria
    - ad incremento del patrimonio o
    - al versamento del contributo per l'attività ispettiva sulle imprese sociali
  - ✓ **destinati ad aumento gratuito del capitale sociale** nei limiti del tasso d'inflazione annuo

GRAZIE PER L'ATTENZIONE